



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA**

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

**ORDINANZA n. 68/2017**

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano Albenga,

- VISTA:** la legge 8 luglio 2003 n. 172 recante disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTA:** la legge 7 agosto 1990 n.241;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 dicembre 1977 n. 1085;
- VISTA:** la legge 2 dicembre 1994 n. 689 di ratifica della Convenzione internazionale sul diritto del mare del 1982 ed in particolare l'art. 91;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private ed il DM 1 aprile 2008 n. 86 del Ministero dello sviluppo economico recante il relativo regolamento di attuazione;
- VISTO:** il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. a recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 96/2010;
- VISTO:** il DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima, in particolare gli artt. 128 bis e ss. per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea sportiva e l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
- VISTO:** il DM 29 luglio 2008 n. 146 recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il DM 26 gennaio 1960 come modificato dal DM 15 luglio 1974, recante la disciplina dello sci nautico;
- VISTO:** il DM 1 giugno 1987 n. 249, recante Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTO:** il dispaccio n 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del naviglio, avente ad oggetto “Disciplina delle tavole a vela – Ordinanze – circolare n. 7/1984”;
- VISTO:** il dispaccio n 6227201 in data 03 luglio 1987 del Ministero della Marina mercantile – D.G. della pesca marittima, avente ad oggetto “Pesca subacquea professionale e sportiva – DM 1 giugno 1987 n. 249”;
- VISTA:** la circolare n. 254 serie II emanata con dispaccio n 5174645 in data 19 luglio 1989 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del demanio marittimo e dei porti avente ad oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTO:** il dispaccio n 260142 in data 20 febbraio 1993 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del naviglio, avente ad oggetto “Applicazione del DM 26 gennaio 1960 modificato con DM 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”;
- VISTO:** il dispaccio n 260268 in data 10 marzo 1993 del Ministero della Marina mercantile, avente ad oggetto “Direttive di massima ai Capi di Circondario concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”;
- VISTI:** i dispacci n. 261598 e n. 260238 rispettivamente in data 2 agosto 1994 e 20 febbraio 1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi ad oggetto: “Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua”;

**VISTO:** il dispaccio n. 62203825 in data 4 agosto 1995 del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali – DG della Pesca e acquacoltura, avente ad oggetto “Pesca subacquea professionale e sportiva, art. 3 del DM 1.03.1987 n. 249”;

**VISTO:** il dispaccio n. 520167 in data 5 febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, avente ad oggetto “Quesito – Ordinanze di polizia marittima disciplinanti l’esercizio di scuola subacquea sportiva”;

**VISTO:** il dispaccio n. 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione – D.G. del Naviglio – Divisione VI, avente ad oggetto “traino sci nautico per conto terzi”;

**VISTO:** il dispaccio n. 262584 in data 14 aprile 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione avente ad oggetto: “Nautica da diporto – Artt. 6, 10, 11, 15, 17 del decreto legislativo 535 in data 21.10.1996 convertito in legge n. 647 del 23.12.1996”;

**VISTI:** i dispacci n. 82/10390/II del 16 febbraio 2000 e n. 82/33465 del 26 maggio 2003, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aventi ad oggetto: “Attività subacquea ludico-diportistica”;

**VISTO:** il dispaccio n. 82/075489 in data 30 ottobre 2001 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, aventi ad oggetto: “Esercizio dell’attività subacquea sportiva e ricreativa”;

**VISTO:** il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: “Ordinanza balneare – Riparto di competenze tra Autorità Marittime e gli enti territoriali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

**VISTO:** il dispaccio n. 36416 in data 12 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aventi ad oggetto: “Codice della nautica da diporto. Quesiti per uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale”;

**VISTO:** il dispaccio n. 82 in data 28 giugno 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto: “Nuovo codice delle assicurazioni private – decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Unità da diporto”;

**VISTO:** il dispaccio n. 13413 in data 5 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

**VISTO:** il dispaccio n. 9184 in data 23 gennaio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Pesca sportiva: salpabolentino elettrico”;

**VISTO:** il dispaccio n. 55215 in data 9 giugno 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Pesca subacquea sportiva. Proposte della Federazione italiana Pesca Sportiva (FIPSAS)”;

**VISTO:** il dispaccio n. 1031 in data 23 gennaio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG per il Trasporto marittimo lacuale e fluviale – Divisione 6<sup>a</sup> avente ad oggetto: “A.DI.SU.B. Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizione del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (DM 146/2008)”;

**VISTO:** il dispaccio n. 9203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”;

**VISTO:** il dispaccio n. 20652 in data 10 marzo 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “DM 29 luglio 2009 n. 146 Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Quesiti. Disciplina del segnalamento subacqueo e utilizzo del “pedagno” o pallone di superficie gonfiabile”;

**VISTO:** il dispaccio n. 01789 in data 02 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 6<sup>a</sup>, avente ad oggetto: “Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto”;

**VISTA:** la direttiva n. 14 prot. N. 0061547 in data 22 dicembre 2011, della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto: “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183” in materia di decertificazione nei rapporti fra P.A. e privati e di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000;

**VISTO:** il dispaccio n. 7385 in data 25 gennaio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “attività sportivo-nautica denominata “Ray-board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Scuba-wing”, nonché il dispaccio n. 391 in

data 09 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avente pari oggetto;

- VISTO:** il dispaccio n. 0074430 in data 28 agosto 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 25 in data 26 aprile 2010 approvante il regolamento per la disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Loano Albenga;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 94 in data 5 agosto 2016 approvante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee ricreative organizzate;
- VISTE:** le proprie ordinanze relative alla disciplina del mare adiacente l'Isola Gallinara
- VISTA:** la propria ordinanza disciplinante la sicurezza della balneazione
- CONSIDERATO:** che la Regione Liguria con foglio prot. N. PG/2010/181720 in data 30 dicembre 2010 ha comunicato l'abrogazione della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) in forza dell'art. 17 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 23 (pubblicata sul BURL n. 18 del 29/12/2010 Parte I);
- RITENUTO:** necessario, alla luce delle mutate esperienze e delle normative nel tempo intervenute, attualizzare la disciplina delle attività nautico-diportistiche e delle attività subacquee ai fini ricreativi dando un corpus unico a tale disciplina attualmente suddivisa in varie ordinanze;
- CONSIDERATO:** che nel mare ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Loano Albenga vengono svolte, durante tutto l'anno, ricorrenti attività subacquee a carattere ricreativo, nelle quali un Soggetto organizzato offre servizi a soggetti riceventi;
- VISTA:** la nota n. 548 in data 20 gennaio 2017 con cui questo Ufficio Circondariale Marittimo ha ritenuto opportuno un coinvolgimento preventivo delle principali associazioni delle categorie di operatori le cui attività economiche sono interessate dal presente atto normativo;
- VISTE:** la nota n. 547 in data 20 gennaio 2017 con la quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha coinvolto sulla presente ordinanza la Provincia di Savona nonché i Comuni costieri di Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia ed Andora ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario marittimo, affinché formulino l'intesa ai sensi dell'art. 27 comma 6 del d.lgs 171/2005;
- ACQUISITA:** riguardo al Capo XII (locazione e noleggio di natanti da diporto) e Capo XIII (immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo e utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio alle stesse) l'intesa con gli Enti Locali ricadenti nel Circondario di giurisdizione di seguito richiamate:
- nota assunta a protocollo n. 1884 in data 10 marzo 2017 del Comune di Ceriale;
  - nota assunta a protocollo n. 2066 in data 14 marzo 2017 del Comune di Borgetto S.S.;
  - nota assunta a protocollo n. 2122 in data 20 marzo 2017 del Comune di Alassio;
  - nota protocollo n. 5947 in data 21 marzo 2017 del Comune di Laigueglia;
  - nota protocollo n. 2348 in data 22 marzo 2017 del Comune di Andora;
  - nota assunta a protocollo n. 2410 in data 29 marzo 2017 del Comune di Albenga;
- VISTO:** l'art. 27 del decreto legislativo 171/2005 e valutato opportuno compendiare in un unico provvedimento le disposizioni come recate nella presente ordinanza per disciplinare le attività nautico-ricreative in genere nonché:
- a-** (ai sensi del comma 5 del citato decreto) la navigazione e le modalità di utilizzo di: natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò; natanti rimorchiati, comunemente denominati "banana-boat" e similari; tavole sospinte dal moto ondoso e similari (incluso surf, body surf, bodyboard, ecc.); tavole a vela (windsurf) e similari; tavole con aquilone (kitesurf); natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati nonché le moto d'acqua e mezzi similari;
- b-** (ai sensi del comma 6 dello stesso decreto) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzazione di natanti da diporto, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
- RITENUTO:** altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

<b>VISTA</b>	L'ordinanza n. 29/2017 che approva il regolamento per l'uso dei natanti da diporto nel circondario marittimo di Loano Albenga;
<b>RITENUTO</b>	di dover render meglio leggibili per l'utenza le norme inerenti l'obbligo di assicurazione a norma di legge;
<b>VISTI:</b>	gli artt. 17, 30, 68, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento;

## **ORDINA:**

### **ARTICOLO 1: Modifica al Regolamento nautica da diporto**

Sono approvate le seguenti modifiche al **"REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171 NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LOANO ALBENGA"**:

- Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:  
*"Si rimanda alle norme dell'ordinanza di sicurezza balneare in materia";*
- Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge.";*
- Il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.";*
- Il comma 3 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.";*
- Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.";*
- Il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati."*
- Il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati."*
- Il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:  
*"I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati."*
- Il comma 2.i) dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:  
*"copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria a norma di legge;"*
- Il comma 1.b) dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:  
*"cura la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché cura la validità della copertura assicurativa a norma di legge;"*

- Il comma 1.b) dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:  
*“cura la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché cura la validità della copertura assicurativa a norma di legge;”*
- Il comma 2.g) dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:  
*“copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria a norma di legge;”*
- Il comma 4 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:  
*“Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa a norma di legge”*
- Il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:  
*“I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati”;*
- Il comma 3 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:  
*“I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge”*

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le norme della presente Ordinanza.

## **ARTICOLO 2: Pubblicità**

La presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione “Ordinanze” del sito informatico dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/home> .

La diffusione è assicurata mediante

- trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo;
- trasmissione ai dipendenti Ufficio Locale marittimo di Alassio e Delegazione di spiaggia di Andora;
- trasmissione ai centri di immersione o didattici per la successiva affissione in luogo ben visibile agli utenti;
- trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Loano, 16 giugno 2017

IL COMANDANTE  
 T.V. (CP) Erik MORZENTI